



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori NATURALE, ACCOTO, PUGLIA, DONNO, ROMANO,  
ANGRISANI, MININNO, PIARULLI, TRENTACOSTE, VANIN, LOREFICE,  
AGOSTINELLI, MOLLAME e FERRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2020

Disposizioni per la tutela del comparto agricolo

ONOREVOLI SENATORI. – Nell’attuale contesto socio-economico, l’agricoltura italiana ha bisogno di rinnovarsi e di guardare ai nuovi paradigmi di equità, sicurezza e sostenibilità. Per far fronte a tale esigenza di cambiamento è necessario apportare alcune modifiche alla normativa vigente, ristabilendo, ove necessario, un rapporto di lealtà e solidarietà fra cittadini e istituzioni.

Con questo disegno di legge si intende porre rimedio a una triplice problematica presente nel settore agricolo: far emergere le giornate effettivamente lavorate e combattere il lavoro sommerso; contrastare i furti e le rapine subiti dagli agricoltori in campagna; indicare la provenienza del prodotto alimentare in fattura.

Nel 2018, la forza-lavoro in campo agricolo ha raggiunto il numero di 1.076.930 operai dipendenti, in crescita rispetto al 2017 dell’1,6 per cento. La distribuzione territoriale degli operai agricoli dipendenti, in base al luogo di lavoro, nell’anno 2018, ha evidenziato che il Sud è l’area geografica che, con il 38 per cento, presenta il maggior numero di occupati, seguita dal Nord-Est con il 23,1 per cento, dalle Isole con il 16,4 per cento, dal Centro con il 12,4 per cento e dal Nord-Ovest con il 10,1 per cento. Il lavoro a tempo determinato rappresenta quasi il 90 per cento del totale, in ragione della stagionalità tipica del comparto agricolo.

L’articolo 1 ha la finalità di favorire l’emersione nel settore agricolo di prestazioni lavorative non denunciate, mediante il riconoscimento, per ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato e impiegato per almeno centottantadue giornate di lavoro annue, dello sgravio totale dei contributi previdenziali per ciascuna giornata lavorativa

oltre le centottantadue. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di centottantadue, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

Per ciò che attiene alle perdite conseguenti a furti e rapine in aziende agricole, dal sesto Rapporto agromafie elaborato dall’Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes), dalla Coldiretti e dall’Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare, presentato a giugno del 2019, si stima che i furti perpetrati ai danni degli agricoltori nelle campagne ammontino ad un valore di 300 milioni di euro l’anno e risulta che i trattori e le attrezzature agricole siano gli strumenti maggiormente sottratti. Sul punto, la Coldiretti Puglia ha denunciato una crescita nell’ultimo anno, con una pericolosa incidenza di beni sottratti proprio nel territorio regionale pugliese.

Un annoso problema che rappresenta una fonte di ulteriore preoccupazione, in danno della già difficoltosa gestione delle imprese agricole, alle prese con altalenanti annate del raccolto, con gli eccessi dei fenomeni atmosferici dovuti al cambiamento climatico e con la concorrenza dei mercati esteri. In determinati periodi dell’anno, specie nella provincia di Foggia, i furti sono perpetrati con cadenza quasi quotidiana, e spingono gli agricoltori a ronde notturne e diurne, con conseguenti rischi per la propria incolumità, al fine di contrastare un fenomeno che coinvolge organizzazioni criminali e che si avvale di un sistema di ricettazione consolidato.

All'articolo 2, pertanto, si intende ridurre, se non eliminare, il numero di furti e rapine in campagna, offrendo incentivi per chi adotta sistemi di sicurezza innovativi atti a scoraggiare gesti criminali e limitare le perdite, ormai rilevanti, al patrimonio aziendale.

Per quanto concerne l'articolo 3, va premesso che la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari è, in sede europea, un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e rappresenta, in particolare per l'Italia, uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione. La disciplina sull'etichettatura dei prodotti e sulle conseguenti informazioni ai consumatori costituisce anch'essa

un aspetto della tutela della qualità del prodotto. L'Italia ha quindi implementato la legislazione europea, con norme interne finalizzate alla tutela delle produzioni agroalimentari di qualità, come quelle che prevedono l'indicazione obbligatoria dell'origine della materia prima in etichetta per taluni prodotti agricoli.

In un siffatto contesto risulta necessario che le informazioni sulla provenienza di un bene alimentare immesso in commercio siano precisate anche in fattura.

A tale scopo, l'articolo 3 del presente disegno di legge modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo, quando il bene immesso in commercio è di tipo alimentare, la necessaria indicazione del luogo di provenienza del medesimo nella fattura.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Emersione del lavoro nero in agricoltura)*

1. Al fine di favorire l'emersione nel settore agricolo di prestazioni lavorative non denunciate, per ogni lavoratore agricolo assunto a tempo determinato e impiegato per almeno centottantadue giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata lavorativa dichiarata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oltre il numero di centottantadue, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative dichiarate oltre il numero di centottantadue, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

## Art. 2.

*(Fondo per la tutela del patrimonio strutturale delle imprese agricole)*

1. Al fine di tutelare e garantire la sicurezza del patrimonio strutturale delle imprese agricole e di contrastare i furti e le rapine nei luoghi di campagna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la realizzazione di sistemi di si-

curezza innovativi e per la promozione della stipula di polizze assicurative agevolate a copertura del rischio di furto, incendio e rapina, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al Fondo medesimo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 soddisfano le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

### Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono prodotti alimentari, come definiti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, la fattura contiene anche l'indicazione del luogo di provenienza ».

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, e a quelli derivanti dall'articolo 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



